



CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale Controllo Liguria

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visti gli articoli 4 del decreto-legge n. 11 /2020 e 85 del decreto-legge n. 18/2020, che pongono in capo ai Vertici degli uffici territoriali la competenza ad emanare le misure organizzative necessarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle funzioni istituzionali;

Visto il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato dalle Sezioni Riunte con deliberazione n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n.2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 72, recante «*Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2*»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*»;



CORTE DEI CONTI

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e s.m.i., e comma 7, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante ulteriori disposizioni attuative relative alle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione dal contagio da COVID-19;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantenae*»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 31 marzo 2021, del 21 aprile 2021, del 22 luglio 2021 e 14/12/2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 1° aprile 2020, recante “*Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti*”, n. 153 del 18 maggio 2020 recante “*Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati e nelle funzioni di controllo della Corte dei conti*”, n. 287 del 27 ottobre 2020 recante “*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero*” e 341 del 31 dicembre 2021 recante “*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero*”;



Visti i provvedimenti di carattere organizzativo adottati dal Segretario generale della Corte dei conti e in particolare, da ultimo, le circolari 20 novembre 2020, n. 39, 9 marzo 2021, n. 11, 30 marzo 2021, n. 13, 16 luglio 2021, n. 24 e 13 agosto 2021, n. 28, nonché, le prescrizioni del Medico Competente relative all'emergenza a causa della pandemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente della Sezione 16 marzo 2020 e successive integrazioni, contenente misure organizzative ed indicazioni di massima sull'esercizio delle funzioni di pertinenza della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Valutata sussistente, quindi, la necessità di procrastinare le misure organizzative volte a ridurre al minimo il rischio di contagio da COVID-19, sino ad oggi già adottate, sia per il personale interno alla Sezione regionale di controllo per la Liguria che per i soggetti esterni

DISPONE

- le misure organizzative volte a ridurre al minimo il rischio di contagio da COVID 19, sia per il personale interno alla Sezione regionale di controllo per la Liguria che per i soggetti esterni, già sino ad oggi adottate, sono prorogate fino alla data del 31.03.2022, salva possibilità di revoca espressa laddove si dovesse accertare un sensibile miglioramento della situazione epidemiologica e la conseguente cessazione della situazione di emergenza;
- in particolare, l'accesso nella sede sarà consentito solo nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, previo uso dei mezzi di protezione personali, distanziamento sociale e igiene già precedentemente applicate in Sezione in forza delle disposizioni normative vigenti relative anche alla verifica del possesso della Certificazione verde (c.d. Green pass) in corso di validità da parte del datore di lavoro e del personale incaricato per l'accesso ai locali delle sedi di lavoro della Corte dei conti;
- tutte le attività intestate alla Sezione regionale di controllo per la Liguria saranno esercitate mediante lavoro delocalizzato, proseguendo così l'esperienza già in atto, attraverso presidio minimale del personale previsto in sede, compreso l'utilizzo delle modalità audio/video di collegamento da remoto per lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche per l'esame collegiale degli affari da definire con deliberazioni della Sezione; in caso di deferimento al Collegio, il contraddittorio sarà assicurato, d'intesa con l'Amministrazione controllata, nella forma cartolare, o con intervento tramite *Teams* dei rappresentanti della stessa amministrazione, al fine di fornire la dovuta tutela al bene primario della salute anche dei rappresentanti della medesima.



Le presenti disposizioni sono suscettibili di modifiche e di integrazioni, nonché di proroghe oltre la data del 31 marzo 2021, in rapporto agli andamenti dello stato emergenziale in atto.

Sussistendo ragioni d'urgenza ed indifferibilità nell'applicazione delle disposizioni in parola, le stesse entrano in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento, con riserva di apportare le modifiche conseguenti alle osservazioni che saranno eventualmente formulate dall'Autorità sanitaria regionale e dal Segretario Generale della Corte dei conti.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente disposizione al dirigente del SAUR, al Preposto e relativo sostituto, al Medico Competente e al R.S.P.P., nonché, per la pubblicazione della stessa sul sito *internet* della Sezione di controllo della Liguria e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Genova, 3 gennaio 2022

Il Presidente

Maria Teresa Polverino

